



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

DGR n. 247 del 27/04/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, FEDERFARMA E ASSOFARM PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI VACCINI DEI VACCINI ANTI-COVID19 E DEI VACCINI ANTI-INFLUENZALI – ACCORDO ATTUATIVO REGIONALE



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 27/04/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	ASSENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, FEDERFARMA E ASSOFARM PER LA

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI VACCINI DEI VACCINI ANTI-COVID19 E DEI VACCINI ANTI-INFLUENZALI – ACCORDO ATTUATIVO REGIONALE

PREMESSO che il comma 471 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (pubblicata sulla GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) – introduce la possibilità di effettuare le vaccinazioni nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, per l'anno 2021, in via sperimentale;

CONSIDERATO che le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi – ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*” - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

DATO ATTO che l'art. 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, alla lettera h) del comma 2 modifica il citato comma 471 dell'articolo 1 della Legge 178/2020, come di seguito: «471. *In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine*

professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»;

RICHIAMATI:

- l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone *“Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;*
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante *“Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali”* (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021);

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. 337 del 3 giugno 2021 recante *“Preso d'atto Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 – Accordo attuativo regionale”* con cui si è

preso atto e recepito il predetto Accordo Quadro, sottoscritto il 29 marzo 2021 dal presidente della Conferenza delle Regioni, l'Accordo con il Governo, Federfarma e Assofarm che consente a farmacisti adeguatamente formati di poter somministrare il vaccino anti Sars CoV-2 ed è stato contestualmente approvato lo schema di Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini ANTI SARS-COV-2;

- la DGR n. 718 del 15 novembre 2021 recante “*Recepimento << Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante “Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali”>>. – Accordo attuativo regionale*” con cui si è preso atto e recepito la precitata Intesa (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021) ed è stato contestualmente approvato lo schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

VISTO il comma 1 dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 221 del 2021, recante «Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia» il quale proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quantificando i relativi oneri in euro 4.800.000 a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 447 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che a tal fine viene integrato di euro 4.800.000 per il 2021;

VISTO l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, che introduce - all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 – la lettera e-quater): “*la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa*”;

DATO ATTO che:

- il 28 luglio 2022 è stato firmato - dal Ministro della salute, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal Presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), dal Presidente dell'Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (ASSOFARM) e dal Presidente di Farmacie Unite -il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-

COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo;

- Il precitato protocollo d'intesa definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nelle vaccinazioni anti-Covid-19 e anti-influenzali, nonché nell'esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e-quater, del decreto legislativo n. 15 del 2009, e successive modificazioni;
- a seguito della sottoscrizione del predetto protocollo di intesa si conferma il ruolo fondamentale delle Farmacie convenzionate nell'erogazione di servizi di prossimità al cittadino;

ATTESO che il predetto Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (**allegato A** – parte integrante sostanziale del presente atto) contiene come parti integranti:

- **Allegato 1** - Modulo comunicazione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali, dei vaccini anti-COVID19 e dei test diagnostici;
- **Allegato 2** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale
- **Allegato 3** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-COVID 19 della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale

PRECISATO che il Protocollo di Intesa di che trattasi prevede all'art. 1 che le Amministrazioni territoriali, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, possono stabilire - in accordo con quanto disciplinato nel Protocollo stesso – le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione dei servizi sanitari di cui al comma 1 da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.;

DATO ATTO che il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991. n.258 - risulta abilitato all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-Co V-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi già organizzati dall'Istituto Superiore di Sanita, a norma dell'art. I, comma 465. della Legge 178/2020, come stabilito nell'Allegato 2 all'Accordo del 29 marzo 2021 nella sezione dedicata alla voce "Formazione";

RICHIAMATO l'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell'8 luglio 1998 "Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private", che prevede l'individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell'assistenza;

VISTO lo schema di Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali (allegato 4), comprensivo dei precitati allegati 1-2-3 del Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, siglato dalle parti nel corso della riunione tenutasi il 06.10.2022 per la

definizione della campagna di vaccinazione nelle farmacie aperte al pubblico;

DATO ATTO che con l'intesa così raggiunta, le parti si sono impegnate ad adempiere agli obblighi già assunti con gli Accordi stipulati ai sensi delle deliberazioni di G.R. 337 e 718 del 2021, con riduzione degli oneri stabiliti per la vaccinazione antiCOVID-19, come meglio chiarito a seguire;

VISTO l'Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali (**allegato B** – parte integrante e sostanziale del presente atto) sottoscritto in data 24 marzo 2023, comprensivo degli allegati 1-2-3 del Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, come di seguito indicati:

- **Allegato 1** - Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali, dei vaccini anti-COVID19 e dei test diagnostici;
- **Allegato 2** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale
- **Allegato 3** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-COVID 19 della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale

e del precitato **allegato 4** (parte integrante e sostanziale del predetto allegato B);

DATO ATTO che l'Accordo di cui all'allegato B precisa che:

- in esecuzione dell'Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali siglato dalle parti nel corso della riunione tenutasi il 06.10.2022 per la definizione della campagna di vaccinazione nelle farmacie aperte al pubblico, le farmacie convenzionate hanno effettuato le attività previste secondo le modalità stabilite nello stesso, in continuità con gli accordi attuativi regionali in essere, sottoscritti ai sensi delle DDGRR n. 337 del 3 giugno 2021 e n. 718 del 15 novembre 2021;
- gli effetti economici dell'Accordo decorrono dal 7 ottobre 2022;

PRECISATO altresì che - relativamente alla campagna di vaccinazione COVID19 - l'Accordo prevede che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari a:

- **Euro 6,16** (diconsi sei/00) per l'atto professionale da parte dei farmacisti del singolo inoculo vaccinale dei vaccini anti Sars Cov2 -così come stabilito nell'art. 2 comma 11 del Protocollo di Intesa nazionale sottoscritto in data 28/07/2022;
- **Euro 3,74** (diconsi tre/74) per ogni singolo inoculo vaccinale quale ristoro degli oneri per la logistica, prenotazione, approvvigionamento di DPI, materiale di consumo per la somministrazione del vaccino, attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini ed all'acquisto dei beni necessari per la organizzazione degli spazi ove eseguire la somministrazione del vaccino;

per un **totale di euro 9,90** (diconsi nove/90 per ogni singolo inoculo vaccinale (soggetti ad IVA “zero” ai sensi dell’articolo 12 del DPR 633/1972)

DATO ATTO pertanto che con l’intesa del 6 ottobre 2022 si è concordata la diminuzione del prezzo unitario per la erogazione della prestazione, che da euro 12,00 (diconsi dodici/00) stabilito dall’Accordo di cui alla con D.G.R. n. 337/2021, è stato fissato in euro 9,90 (diconsi nove/90);

PRECISATO altresì che - relativamente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022/2023 - l’Accordo prevede che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari a:

- **euro 6,16** (diconsi sei/00) per l'atto professionale da parte dei farmacisti del singolo inoculo vaccinale dei vaccini antinfluenzali - così come stabilito nel Protocollo di Intesa nazionale sottoscritto in data 28/07/2022;
- **euro 1,00** (diconsi uno/00) per ogni singolo inoculo vaccinale quale ristoro degli oneri per la logistica, approvvigionamento di DPI, materiale di consumo per la somministrazione dello stesso, rispetto linee direttrici in materia di buona pratica di conservazione e distribuzione dei medicinali per uso umano (DM 6 luglio 1999), attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all’esecuzione dei vaccini ed all’acquisto dei beni necessari per la organizzazione degli spazi ove eseguire la somministrazione del vaccino;

per un **totale di euro 7,16** (diconsi sette/16) per ogni singolo inoculo vaccinale (soggetti ad IVA “zero” ai sensi dell’articolo 12 del DPR 633/1972), siccome già previsto dalla D.G.R. n. 718/2021;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale DPF010/64 del 22 settembre 2022 del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale recante <<Prevenzione e controllo dell’influenza. Campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2022-2023 della Regione Abruzzo. Approvazione "Protocollo operativo">>;

RITENUTO altresì necessario stabilire, con riferimento all’applicazione e alla durata dell’Accordo attuativo regionale che:

- relativamente alla vaccinazione antinfluenzale, esso si riferisce alla campagna antinfluenzale 2022/2023;
- relativamente alla compagna vaccinale anti Covid-19, anche in considerazione della variabilità dell’andamento epidemiologico della patologia e delle correlate necessità di vaccinazione, tutto quanto ne forma oggetto sarà adeguato ad eventuali diverse norme, disposizioni, Protocolli o Accordi definiti a livello nazionale per la disciplina dell’attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria;
- in ogni caso, esso troverà attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente atto;

DATO ATTO che:

- relativamente alle somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2, il comma 2 bis del citato art. 20, D.L. 41/2021, convertito con modificazioni con L. 69/2021, dispone: *“Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 1, comma 406-ter, della legge 27*

dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo”, ovvero delle risorse stabilite per l’esercizio delle funzioni assistenziali di cui al D. Lgs. 153/2009, citato, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie;

- relativamente alla somministrazione di vaccini antinfluenzali, l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 dispone che gli oneri derivanti dalla remunerazione dovuta alle farmacie per il servizio erogato, sia a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard;

PRECISATO pertanto che la spesa derivante dall’attuazione dell’Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali di cui all’allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto), stimata in complessivi € 310.000 (diconsi trecentodiecimila/00) - di cui € 250.000 per le vaccinazioni anti-COVID19 ed € 60.000 per vaccini anti-influenzali trova copertura sul capitolo di spesa 81548.1 del bilancio 2022 denominato “Trasferimenti alle AA.SS.LL: delle risorse vincolate alla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN art. 1 D. Lgs. 153/2009”, giusto impegno reso esecutivo con determina DPF003/129 del 29 settembre 2022 disposto per consentire l’erogazione alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo della somma introitata a titolo di remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN;

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- della sottoscrizione del provvedimento resa dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, per la regolarità tecnico amministrativa dello stesso;
- che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tale da procrastinarne la trasmissione al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Servizio Sanitario Regionale per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,

che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di prendere atto e recepire integralmente il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite - sottoscritto il 28 luglio 2022 - per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del

campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (**allegato A** – parte integrante sostanziale del presente atto) unitamente agli allegati parti integranti del predetto allegato A di seguito indicati:

- **Allegato 1** - Modulo comunicazione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali, dei vaccini anti-COVID19 e dei test diagnostici;
 - **Allegato 2** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale;
 - **Allegato 3** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-COVID 19 della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale;
2. di prendere atto e di approvare l'Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali (**allegato B** – parte integrante e sostanziale del presente atto), comprensivi degli allegati 1-2-3 del Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, sottoscritto in data 24 marzo 2023 e dell'allegato 4 costituito dallo schema di Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali, siglato dalle parti nel corso della riunione tenutasi il 06.10.2022;
 3. di prendere atto che l'Accordo di cui al precedente punto 2) precisa che:
 - in esecuzione dell'Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali siglato dalle parti nel corso della riunione tenutasi il 06.10.2022 per la definizione della campagna di vaccinazione nelle farmacie aperte al pubblico, le farmacie convenzionate hanno effettuato le attività previste secondo le modalità stabilite nello stesso, in continuità con gli accordi attuativi regionali in essere, sottoscritti ai sensi delle DDGRR n. 337 del 3 giugno 2021 e n. 718 del 15 novembre 2021;
 - gli effetti economici dell'Accordo decorrono dal 7 ottobre 2022;
 4. di precisare che la spesa derivante dall'attuazione del predetto Accordo - stimata in complessivi € 310.000 (diconsi trecentodiecimila/00) - di cui € 240.000 per le vaccinazioni anti-COVID19 e € 60.000 per vaccini anti-influenzali trova copertura sul capitolo di spesa 81548.1 del bilancio 2022 denominato "Trasferimenti alle AA.SS.LL. delle risorse vincolate alla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN art. 1 D. Lgs. 153/2009", giusto impegno reso esecutivo con determina DPF003/129 del 29 settembre 2022 disposto per consentire l'erogazione alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo della somma introitata a titolo di remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN;
 5. di dare mandato al competente Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003 del Dipartimento Sanità, agli adempimenti successivi al fine di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;
 6. di stabilire, con riferimento all'applicazione e alla durata dell'Accordo attuativo Regionale:
 - che, relativamente alla vaccinazione antinfluenzale, esso si riferisce alla campagna antinfluenzale 2022/2023;

- che, relativamente alla campagna vaccinale anti Covid-19, anche in considerazione della variabilità dell'andamento epidemiologico della patologia e delle correlate necessità di vaccinazione, tutto quanto ne forma oggetto sarà adeguato ad eventuali diverse norme, disposizioni, Protocolli o Accordi definiti a livello nazionale per la disciplina dell'attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria;
 - che, in ogni caso, esso troverà attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente atto;
7. di demandare ai Servizi del Dipartimento Sanità – Servizio Assistenza Farmaceutica; Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale; Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale - la competenza alla predisposizione degli atti contenenti le ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione del presente provvedimento;
 8. di trasmettere il presente atto, per competenza, alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private della Regione Abruzzo, ai Direttori Generali e ai Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali delle ASL della Regione Abruzzo, agli Ordini Professionali Provinciali dei Farmacisti;
 9. di procedere, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.150 ed agli artt.26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013 n.33 alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio "Amministrazione aperta. Trasparenza";
 10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 12. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Stefania Melena
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
Stefania Melena
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Nome allegato: allegatoA_protocollo vaccini test firmato_signed.pdf
Impronta 51513BEAFFAD8EA06A71292839E5E8A5B4EF64EA37197937EE60F9C051464398
Nome allegato: allegatoB_accordoattuativo_vacciniCOVID_antinfluenzali_24032023.pdf
Impronta 018CD845F501243F5AE62559B4148F23BF580D643F6A45E1E85C68B5A278549D



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

A pag. 5, nella parte narrativa, al capoverso introdotto da "VISTO", dopo le parole "allegato 4" DELE "(parte integrante e sostanziale del predetto allegato B)" A pag. 8, al punto 4. del deliberato, DELE "€ 240.000", ADDE "€ 250.000" N. 3 Postille approvate dalla Giunta La Segretaria della Giunta (Avv. Daniela Valenza)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 27/04/2023 11:37:27
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 27/04/2023 11:47:58
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681